NUOVO REGOLAMENTO PER LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ART. 1 FINALITA'

1.1 L'attività delle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) della Provincia di Alessandria è disciplinata dal presente regolamento.

1.2 Scopi del servizio sono:

a) promuovere la conoscenza della natura e dei problemi di tutela ambientale;

b) svolgere attività educative ed informative sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale per favorire la formazione di una coscienza civica attiva e volta alla prevenzione di comportamenti offensivi per l'ambiente;

c) svolgere compiti di polizia amministrativa vigilando sull'osservanza delle norme contenute nelle Leggi Nazionali, nelle Leggi Regionali ed in ogni altro atto amministrativo che prevede il concorso delle Guardie Ecologiche nella vigilanza e nell'attività di accertamento delle violazioni relative;

d) concorrere alla protezione dell'ambiente, alla vigilanza ed all'accertamento delle violazioni nelle materie di competenza con attività di supporto alle strutture provinciali di vigilanza e collaborando con le altre figure preposte alla vigilanza, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 32/82, nonché con gli Organi dello Stato, ed altri enti o istituzioni pubbliche;

e) attuare attività di monitoraggio del territorio anche attraverso la rilevazione di situazioni di criticità ambientale e di comportamenti che mettono a rischio l'incolumità delle persone contribuendo, in tale ambito, alla sicurezza sociale;

f) collaborare in coordinamento con i Servizi Provinciali e le autorità competenti ad opere di soccorso in caso di pubbliche calamità o di emergenze ambientali;

1.3 Per il raggiungimento delle finalità citate, la Provincia collabora con i Comuni, le Comunità Montane e con gli Enti di gestione dei Parchi ed aree protette anche predisponendo programmi periodici di lavoro;

1.4 Le seguenti funzioni sono svolte dalle Guardie Ecologiche Volontarie che ne facciano esplicita richiesta previo, se previsto, superamento di corso abilitante:

- vigilanza ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca” e s.m.i.;
- vigilanza ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e della legge regionale 4 settembre 1996 n. 70 e s.m.i. in materia di fauna selvatica e di prelievo venatorio;
- eventuali altre tipologie operative previste da altre leggi dello Stato o della Regione che richiedano particolare formazione di base saranno analogamente disciplinate da atti dirigenziali.

ART. 2 FIGURA GIURIDICA DELLE G.E.V.

2.1 La G.E.V. si configura nell'ordinamento giuridico della Regione Piemonte, come singolo cittadino che collabora con la Pubblica Amministrazione per la tutela e la diffusione dei valori ambientali e giuridicamente come “dipendente onorario", nell'ambito territoriale di competenza, che presta servizio gratuito e volontario senza essere legato da un rapporto di lavoro.

2.2 Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza ambientale è necessario il rilascio, da parte dell’Autorità competente, del decreto di guardia particolare giurata; tale decreto si intende valido sull’intero territorio provinciale. Le G.E.V. devono quindi essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 138 dei T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
La Provincia provvede al rilascio del tesserino di riconoscimento che abilità all’attività di controllo nelle materie di competenza determinate dalla normativa nazionale, regionale e locale.
Le G.E.V., limitatamente all’esercizio delle loro funzioni e durante lo svolgimento dei turni di servizio comunicati al Coordinatore Tecnico Operativo di riferimento, rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale.

2.3 La qualifica di G.E.V. non è compatibile con altri titoli o nomine che abilitino alla vigilanza sull'osservanza delle leggi di tutela ambientale e/o faunistica. L'ambito operativo delle Guardie Ecologiche Volontarie corrisponde al territorio Provinciale.
La qualifica di pubblico ufficiale comporta per le G.E.V.:

- l'obbligo di segnalare all'Autorità Giudiziaria per il tramite di un Ufficiale di Polizia Giudiziaria, i reati di cui vengano a conoscenza sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia a causa di esse;
- l'obbligo di ottemperare ai doveri connessi con il proprio Ufficio di G.E.V., di procedere alla contestazione immediata ai sensi della Legge 689/81 e s.m.i. (ove possibile e salve diverse disposizioni di legge), nonchè di procedere alla segnalazione degli illeciti amministrativi in materia ambientale previsti da normative o disposizioni che affidano compiti di vigilanza alle G.E.V.

ART. 3 COMPITI E DOVERI DELLE G.E.V.

3.1 In servizio la Guardia Ecologica Volontaria deve:

- svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località secondo il servizio concordato;
- compilare in modo chiaro e completo le relazioni di servizio ed i verbali, curandone la trasmissione tempestiva alla struttura provinciale di competenza, per i successivi adempimenti;
- qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento;
- osservare il segreto d'ufficio e mantenere rigorosa riservatezza su tutto ciò che gli è confidato o comunicato o di cui viene a conoscenza nell'espletamento della sua attività;
- rispettare le leggi e il regolamento impegnandosi a sensibilizzare altre persone ai valori del volontariato svolto, nonché le disposizioni impartite dall'Ente attraverso proprie deliberazioni e determinazioni. Il mancato rispetto di tali disposizioni potrà portare a sospensione e/o revoca del decreto.
- durante il servizio indossare correttamente la divisa prevista, ove assegnata, o gli strumenti distintivi forniti, salve diverse disposizioni impartite, mentre l'utilizzo della divisa e degli strumenti distintivi è vietato al di fuori del servizio;
- fuori dall'autoveicolo, nel periodo di attività venatoria, e comunque in attività di impiego, nelle materie di competenza, sulla rete viaria, è d'obbligo indossare gli indumenti ad alta visibilità forniti;
- provvedere per tempo, almeno tre mesi prima dalla data di scadenza, a richiedere il rinnovo del proprio decreto di guardia particolare giurata alla Provincia;

- usare la massima diligenza nella custodia ed uso dei materiali e delle attrezzature eventualmente concesse in dotazione che devono essere riconsegnate in caso di cessazione dal servizio per qualsiasi motivo;
- partecipare attivamente alle attività formative e di aggiornamento, condizione essenziale per il rinnovo del decreto;
- la guardia ecologica volontaria non può portare durante il servizio armi di qualsiasi genere, anche se regolarmente autorizzata al porto d'armi per altri titoli. L'infrazione a tale divieto comporta la revoca della nomina;
- svolgere i propri compiti sempre mantenendo un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia; avere una condotta irreprensibile ed operare con senso di responsabilità; astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio alle finalità dell'attività o al decoro della Provincia;
- operare con prudenza, diligenza e perizia, dando sempre precedenza all'aspetto preventivo ed educativo, proponendo comportamenti di salvaguardia della natura e promuovendo la conoscenza dell'ambiente in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto delle persone con cui entra in contatto;
- collaborare con gli altri volontari e partecipare attivamente alle attività comuni; prendere parte alle riunioni per dare il proprio libero apporto e verificare le motivazioni del proprio agire, nello spirito di un indispensabile lavoro di gruppo;
- seguire le direttive della Provincia assicurando continuità agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi;
- agire senza fini di lucro anche indiretto e non accettare regali o favori;
- prepararsi con impegno, aderendo alle iniziative di formazione che vengono svolte dalla Provincia;
- quando è in divisa, avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi per il prestigio e il decoro della Provincia che rappresenta.

ART. 4 NORME ORGANIZZATIVE

4.1 La gestione amministrativa ed operativa delle Guardie Ecologiche Volontarie è curata da un apposito Servizio della Provincia di seguito definito "Servizio Provinciale".
Il Dirigente competente in materia di tutela ambientale di concerto con il Dirigente competente in materia di vigilanza nomina uno o più Coordinatori Tecnici Operativi

(C.T.O.) appartenenti alla vigilanza provinciale ed aventi qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, secondo il quadro organizzativo predisposto nell'ambito della gestione dei servizi di tutela ambientale.

4.2 Il Dirigente competente, su eventuale richiesta degli stessi, definisce i rapporti collaborativi dell'attività delle Guardie Ecologiche Volontarie con i Comuni, gli Enti Parco e altri Enti od Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano per la tutela dell'ambiente. Tali rapporti possono individuare oggetto, modalità e durata dell'intervento, in modo coerente con gli indirizzi gestionali della Provincia.

4.3 Ferma restando la competenza generale sull'intero territorio provinciale, il personale viene suddiviso, a fini meramente organizzativi del servizio, in zone operative.
Le GEV svolgeranno la propria attività prevalentemente nella zona operativa di assegnazione individuata dalla Provincia.

4.4 E' fatta comunque salva la possibilità per la GEV di richiedere l'esercizio della propria attività in altra zona operativa così come è fatto obbligo alla G.E.V. di intervenire in altre zone della Provincia qualora il C.T.O. preposto ritenesse necessaria la loro presenza.

4.5. Ogni attività svolta dalle G.E.V. deve essere accompagnata da relazione di servizio, da trasmettere nel più breve tempo possibile al Responsabile del Servizio Provinciale.
Qualora l'attività determinasse l'esigenza di emettere ulteriori provvedimenti (procedure sanzionatorie, notizie di reato, ecc.) fermo restando la disposizione normativa generale in materia di reati, la relazione di servizio diventa elemento obbligatorio da trasmettere allegata agli atti successivamente emessi.

ART. 5 NUMERO ORGANICO, ATTIVITA' FORMATIVA E PROCEDURE PER LA NOMINA DI NUOVE G.E.V..

5.1 Considerate le esigenze di tutela ambientale e l'ampia area appenninica del territorio provinciale è determinato un contingente numerico ottimale di una Guardia Ecologica Volontaria ogni 2.000 abitanti.

Sulla base dell'organico così determinato, il Dirigente competente propone alla Regione i corsi di formazione, stabilisce i criteri organizzativi, operativi e logistici dell'attività delle Guardie Ecologiche Volontarie.
L'iscrizione ai corsi di cui sopra è subordinata al possesso della licenza della scuola dell'obbligo.

5.2 Al termine del corso e dopo il superamento dell'esame finale, viene rilasciato dal Presidente della Provincia, alle aspiranti G.E.V., un attestato di frequenza e profitto e viene redatta dalla Provincia una graduatoria, in base alla votazione conseguita, degli idonei alla nomina a G.E.V.

5.3 Il Dirigente competente, seguendo l'ordine di tale graduatoria provvede alla presentazione all'Autorità competente delle domande di concessione dello status di guardia particolare giurata previa domanda dell'interessato.

5.4 Il giuramento previsto dalle norme di Pubblica Sicurezza deve essere prestato entro un mese dalla comunicazione del decreto di nomina, pena decadenza della stessa.

5.5 La Provincia, con la eventuale collaborazione di Enti convenzionati, organizza e gestisce, su autorizzazione e con il coordinamento della Regione Piemonte, corsi per l'aggiornamento delle G.E.V. in servizio.

ART. 6 RINNOVO DECRETO GUARDIA PARTICOLARE GIURATA

6.1 E' compito specifico della G.E.V. provvedere al tempestivo inoltro alla Provincia dell'istanza di rinnovo del decreto di guardia particolare giurata, corredata della documentazione necessaria.
Il Servizio Provinciale può provvedere a comunicazione della scadenza del decreto, senza con questo esimere la singola G.E.V. dal proprio obbligo del tempestivo inoltro dell'istanza.

6.2 La Provincia provvede alla successiva trasmissione all'Autorità competente.
La trasmissione dell'istanza all'Autorità competente per il rinnovo dei decreto di guardia particolare giurata è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) effettuazione delle ore di servizio previste o concordate;
b) effettuazione di almeno 10 ore di servizio/mese, salvo motivate giustificazioni;
c) parere favorevole del Dirigente del Servizio;
d) frequenza (almeno l'80% delle ore previste) dei corsi di aggiornamento eventualmente organizzati, fatti salvi giustificati motivi.

6.3 in caso di motivate necessità personali è facoltà della G.E.V. richiedere la sospensione temporanea dell'attività per un periodo massimo di un anno al termine del quale dovrà manifestare l'intenzione di riprendere il servizio o presentare formale rinuncia. All'atto della richiesta di sospensione la G.E.V. provvede alla consegna presso l'Ufficio G.E.V. del decreto prefettizio, del tesserino di riconoscimento e del materiale distintivo in suo possesso.
La sospensione volontaria può essere richiesta una sola volta nel corso dell'anno.

ART. 7 CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'.

7.1 La G.E.V. presta la propria attività sulla base di una programmazione periodica concordata con il C.T.O. preposto e con i Coordinatori di Sezione se esistenti, che stabilisce gli orari e le località di servizio in base alle esigenze emerse.

7.2 Il C.T.O. preposto potrà richiedere la partecipazione ad attività che si rendano necessarie in via urgente, sia per il tramite dei Coordinatori di Sezione, se esistenti, che con contatto diretto con le singole G.E.V. o fornire indicazioni o disposizioni sull'ordinaria attività. La programmazione periodica delle attività concordata e confermata con comunicazione al C.T.O. preposto per le vie brevi (telefonata, sms con risposta affermativa), costituisce l'atto formale di messa in servizio della G.E.V., indispensabile per garantire la validità delle eventuali contestazioni di illeciti amministrativi effettuate (Pubblico Ufficiale ai sensi dell'art. 357 C.P.).

7.3 Ogni G.E.V. dovrà garantire l'effettuazione minima mensile di 10 ore di servizio, salvo motivate giustificazioni. La partecipazione ai corsi d'aggiornamento, non è considerata ai fini del calcolo della prestazione minima.
Eventuali situazioni personali che impediscano temporaneamente l'effettuazione totale o parziale delle ore di servizio verranno comunicate e concordate con il C.T.O preposto;

7.4 Le G.E.V. svolgono la propria attività prevalentemente nella zona operativa di assegnazione, individuata dalla Provincia sulla base dei bacini idrografici ed in base alla località di residenza, come previsto all'art. 4.3.
E' fatta comunque salva la possibilità per la G.E.V. di richiedere l'esercizio della propria attività in altra zona operativa, così come aderire alle richieste di un C.T.O. di intervenire in altre zone della Provincia ove si rendesse necessaria la presenza di personale, come previsto all'art. 4.4.
Il servizio delle G.E.V. è svolto da almeno due Guardie Ecologiche se diurno, da tre Guardie se, in particolari casi e/o necessità, serale o notturno. E' individuato un superiore operativo, indicato come capo-squadra, che è responsabile dell'operato della stessa.
Previo contatto telefonico con il C.T.O. preposto, la singola G.E.V. può essere messa in servizio per necessità contingenti ed urgenti, dando comunque priorità alla sicurezza personale.
La G.E.V. può operare individualmente nell'ambito delle attività di carattere strettamente educativo ed informativo e può operare, sotto il coordinamento e controllo del Servizio Provinciale e, previa adeguata preparazione, nelle attività istituzionali di Educazione Ambientale organizzate dalla Provincia.

7.5 Il C.T.O. preposto fornisce supporto tecnico operativo alle attività delle G.E.V. nonché interviene, se operativamente possibile, allorché si verifichi una violazione di legge penale che l'attività di prevenzione delle Guardie Ecologiche Volontarie non è valsa ad evitare o nella quale le G.E.V. siano incorse.
Qualora il C.T.O. preposto non fosse raggiungibile o non disponibile per qualunque ragione, il supporto tecnico operativo viene espletato dal Responsabile del Servizio Provinciale di vigilanza faunistica che provvederà a supportare le G.E.V. in servizio anche eventualmente coinvolgendo altri C.T.O. normalmente operanti in zone differenti.

7.6 Il Coordinatore o i Coordinatori Tecnici Operativi:

- indicono, di concerto con il responsabile del Servizio Provinciale, riunioni organizzative del personale volontario;
- stabiliscono, di concerto con il responsabile del Servizio Provinciale, le priorità operative sul territorio fornendo disposizioni ai coordinatori di sezione se esistenti od alle singole G.E.V.;

- curano la tenuta del registro di attività delle G.E.V.; tale registro costituisce il documento ufficiale attestante l'attività del personale e costituisce altresì strumento formale amministrativo per il controllo dei servizi effettuati, previsti e concordati con il C.T.O. di riferimento, finalizzato al rinnovo del decreto;
- partecipano, allorquando possibile e opportuno, alle attività di vigilanza delle G.E.V. sul territorio, coordinando l'operatività dei gruppi e tiene i contatti operativi con le Forze di Polizia o altre strutture di vigilanza;
- partecipano alla Assemblea Generale, alla Consulta dei Coordinatori di sezione, se esistenti;
- in raccordo con il Responsabile del Servizio Provinciale, informano le Guardie Ecologiche sulle modifiche legislative;
- collaborano all'organizzazione, in concorso con il Responsabile del Servizio provinciale, e secondo le disposizioni fornite dalla Regione Piemonte e dal Dirigente competente, di attività di aggiornamento dei personale volontario in servizio e/o di formazione di nuove G.E.V.;

7.7 Il Servizio Provinciale preposto:

- stabilisce, di concerto con i singoli C.T.O, le priorità operative sul territorio, fornendo disposizioni ai coordinatori di sezione se esistenti od alle singole G.E.V.;
- indice, di concerto con i singoli C.T.O., riunioni organizzative del personale volontario;
- cura l'invio alla Regione Piemonte della relazione annuale sull'attività delle G.E.V., entro il mese di luglio di ogni anno, ed ogni altro dato eventualmente richiesto;
- cura la trasmissione all'Autorità competente delle istanze di rinnovo biennale dei decreti di guardia particolare giurata;
- cura l'inoltro ai Comuni e agli enti competenti dei verbali di illecito amministrativo redatti dalle G.E.V., nonché la notifica degli stessi qualora non sia stato possibile provvedere al momento della contestazione;
- cura la trasmissione delle segnalazioni ai Comuni per gli adempimenti di competenza;
- cura la corrispondenza con la Regione Piemonte per tutto quanto attiene il Servizio;
- cura l'organizzazione dei corsi di formazione e/o aggiornamento delle G.E.V., secondo le disposizioni fornite dalla Regione Piemonte e dal Dirigente competente e si occupa dell'intero iter procedurale relativamente agli stessi;

- si occupa della trasmissione di note informative relative a modifiche legislative, circolari o comunicazioni od altra notizia che si ritenga utile fornire al personale.

ART. 8 TESSERA DI RICONOSCIMENTO, SEGNI DISTINTIVI E MATERIALI.

8.1 La Provincia provvede al rilascio della tessera di riconoscimento alla Guardia Ecologica Volontaria dopo la nomina.
La tessera di riconoscimento deve essere munita di fotografia e consentire l'identificazione del titolare e la sua qualificazione giuridica per la vigilanza sui beni ambientali e faunistici oggetto di protezione delle leggi nazionali e regionali di tutela ambientale.
Le caratteristiche della tessera di riconoscimento sono determinate dal Dirigente competente.

8.2 I segni distintivi comprendono: distintivo in stoffa con logo e stemma della Provincia riportante la scritta "Provincia di Alessandria – Guardie Ecologiche Volontarie" da apporre su manica sinistra e sul petto lato sinistro e analogo distintivo per berretto. I segni distintivi sono a corredo della eventuale divisa, secondo le modalità individuate dalla Regione Piemonte con Determinazione dirigenziale;

8.3 La Provincia fornisce alla G.E.V. il materiale indispensabile allo svolgimento dell'attività, può altresì fornire adeguati strumenti operativi.
La Provincia può assegnare, se ritenuto utile, alle Guardie Ecologiche Volontarie apparati radioelettrici, apparecchiature ed attrezzature per compiti di istituto e attività di protezione civile.
I materiali sono dati in consegna come dotazione individuale o di gruppo. Tali assegnazioni saranno riportate su apposito registro; la dotazione di gruppo è assegnata al rispettivo Coordinatore di Sezione se esistente.

8.4 La guardia ecologica volontaria, nella custodia e conservazione di materiali e attrezzature è tenuta ad osservare la massima diligenza. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati per iscritto al Servizio provinciale e, ove il caso lo richieda, denunciati.

8.5 La tessera di riconoscimento, i segni distintivi ed il materiale della Provincia assegnati in dotazione individuale o comunque in possesso alla guardia ecologica volontaria, devono essere restituiti al momento della cessazione dall'attività.

ART. 9 USO AUTOVETTURA PERSONALE PER ESIGENZE DI SERVIZIO.

9.1 La G.E.V., qualora svolga la propria attività rendendosi disponibile all'uso di autovettura o di altri mezzi personali per tale esigenza, solleva la Provincia da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso dei mezzi stessi.

9.2 Sul veicolo privato la guardia ecologica volontaria appone, se in dotazione, le targhe magnetiche di riconoscimento eventualmente ricevute.

Le targhe magnetiche durante il servizio possono essere tolte qualora la vettura sia parcheggiata incustodita o in altre situazioni di ritenuto pericolo per l'integrità del mezzo. Le targhe magnetiche non possono essere utilizzate al di fuori del servizio.

9.3 Quale contributo alle spese sostenute per l'effettuazione dei compiti di competenza la Provincia assegna periodicamente buoni benzina. Tali buoni verranno cosi distribuiti:

- il 50% viene gestito direttamente dall'Ufficio G.E.V. per il tramite del C.T.O. preposto che provvede all'assegnazione individuale sulla base dei servizi direttamente ordinati dallo stesso.
- l'ulteriore 50% viene distribuito periodicamente direttamente ai coordinatori di sezione se esistenti che provvederanno all'assegnazione individuale nel corso degli incontri organizzativi dei rispettivi gruppi, tenendo conto delle auto effettivamente usate nel periodo di riferimento e che dovranno periodicamente rendicontare al Servizio Provinciale. In subordine provvederà all'assegnazione direttamente il Servizio provinciale preposto;
- Il 50% assegnato alle singole sezioni viene ripartito sulla base delle seguenti proporzioni:
    - 30 % in relazione alla superficie della zona assegnata,
    - 30 % in relazione al numero delle G.E.V. assegnate a ciascuna zona,
    - 40 % in relazione alle ore effettuate, salvo diversa valutazione del Dirigente competente.

9.4 Durante la loro attività le guardie ecologiche volontarie possono essere trasportate su autovetture di proprietà provinciale purchè esse non siano dotate di attrezzature o apparecchiature permanenti.

ART. 10 COPERTURA ASSICURATIVA E TUTELA LEGALE

Durante lo svolgimento dell'attività la Guardia Ecologica Volontaria è assicurata dalla Provincia per danni alla propria persona derivanti da infortunio che sia causa di morte o di invalidità permanente.
La Provincia fornisce patrocinio legale gratuito alle G.E.V. in caso di azioni legali intentate contro le stesse per causa di servizio e rivalendosi in caso di condanna della G.E.V. per dolo.

ART. 11 FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

11.1 Le G.E.V., frequentato specifico corso di formazione organizzato dalla Provincia operano, previe disposizioni della stessa, in attività di protezione civile e, su richiesta delle autorità competenti, prestano la loro opera in caso di pubblica calamità e disastri di carattere ambientale e collaborano nelle azioni di previsione e prevenzione dei rischi ambientali e nelle iniziative educative eventualmente organizzate in tale ambito.

11.2 Le G.E.V. abilitate vengono a costituire apposito nucleo operativo alla diretta dipendenza dei Servizi Provinciali o, secondo le disposizioni organizzative della Provincia, potranno essere assegnate ad operare presso i C.O.M..

ART. 12 ORGANI CONSULTIVI E DI RAPPRESENTANZA DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE

12.1 Il Servizio provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie si può avvalere, per la gestione e programmazione, delle attività dei seguenti organi e figure:

- Coordinatori di Sezione delle Guardie Ecologiche Volontarie
- Consulta dei Coordinatori di Sezione
- Assemblea generale delle Guardie Ecologiche Volontarie.

12.2 La Consulta dei Coordinatori di Sezione.

La Consulta è composta da:

- Dirigente o suo delegato che la presiede,
- I Coordinatori di Sezione delle Guardie Ecologiche Volontarie,
- Il Responsabile del Servizio Provinciale ed i Coordinatori Tecnici Operativi

12.3 L'Assemblea Generale.

L'Assemblea Generale è momento di incontro e di discussione di tematiche di carattere generale anche riguardanti l'organizzazione e gli interventi sul territorio.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria.

L'Assemblea è presieduta dall'Assessore provinciale competente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Dirigente o da persona delegata.

Al suo interno possono essere costituiti gruppi di lavoro su argomenti specifici.

12.4 Il Coordinatore di Sezione, se esistente, delle Guardie Ecologiche Volontarie:

Il C.T.O. preposto individua i coordinatori di sezione sulla base della preparazione tecnica, dell'esperienza e della disponibilità.

Tale incarico può essere revocato dal C.T.O. preposto su richiesta dello stesso coordinatore di sezione, se esistente, o per motivi di carattere gestionale.

Il Coordinatore di sezione:

- coadiuva l'attività del C.T.O. di riferimento;
- è portavoce di esigenze e proposte del suo gruppo di G.E.V.;
- partecipa alle sedute della Consulta dei Coordinatori di sezione, se esistente;
- informa le Guardie Ecologiche Volontarie sulle novità dell'attività;
- formula proposte inerenti i piani di lavoro, sentito il Servizio Provinciale;
- concorda e organizza con le Guardie Ecologiche Volontarie del suo gruppo i turni di attività mantenendo contatti costanti con il C.T.O. di riferimento;
- è responsabile della custodia del materiale assegnato al gruppo.

ART. 13 NORME DISCIPLINARI

13.1 I provvedimenti disciplinari sono di competenza della Commissione Disciplinare.

La Commissione è composta dal Dirigente competente, dal Responsabile del Servizio Provinciale, dal C.T.O. di riferimento, da 2 Coordinatori di sezione individuati all'interno della Consulta.

Le sanzioni sono applicate con provvedimento motivato e previa contestazione all'interessato, con la fissazione di un termine di 15 giorni per far pervenire scritti difensivi o per richiedere di essere sentito personalmente.
La sanzione è valutata nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità delle sanzioni alle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per la Provincia o per il servizio.
La guardia ecologica volontaria può essere soggetta alle sanzioni seguenti.

13.2 RICHIAMO SCRITTO

Consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata per trasgressioni quali, ad esempio:

- tardiva presentazione ai competenti uffici delle segnalazioni e dei verbali di accertamento degli illeciti amministrativi rilevati durante l'attività;
- reiterazione di lievi mancanze;
- negligenza in servizio;
- mancanza di correttezza nel comportamento;

Il richiamo scritto è inflitto dal Dirigente al quale deve essere rappresentata la mancanza.

13.3 SOSPENSIONE TEMPORANEA DAL SERVIZIO

La sospensione temporanea dal servizio consiste nell'allontanamento per un periodo da 1 a 6 mesi.
La sospensione temporanea comporta il ritiro temporaneo della tessera di riconoscimento, del Decreto e del materiale distintivo in possesso.
Dell'irrogazione della sospensione temporanea si tiene conto in sede di rinnovo del decreto prefettizio di guardia particolare giurata.
La sospensione temporanea è inflitta nei seguenti casi:

- mancanze quali quelle previste dal precedente comma qualora rivestano particolare gravità;
- reiterazione di comportamenti che abbiano già dato luogo all'applicazione del richiamo scritto;
- inosservanza dei doveri d'ufficio;
- abuso d'autorità;
- gravi irregolarità in servizio;
- uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La sospensione temporanea è inflitta dal Dirigente.

13.4 SOSPENSIONE CAUTELARE E REVOCA DEL DECRETO

La reiterazione di infrazioni per le quali viene irrogata la sospensione o il persistere di condotta non idonea alle finalità del Servizio comporta la revoca della nomina a Guardia Ecologica Volontaria.

La G.E.V. sottoposta a procedimento penale per reato perseguibile d'ufficio viene sospesa cautelativamente dal servizio sino alla definizione del procedimento.

La sospensione cautelare comporta il ritiro temporaneo della tessera di riconoscimento, del decreto prefettizio, dei segni distintivi e delle altre dotazioni.

La condanna penale comporta la revoca della nomina a guardia ecologica volontaria.

La revoca della nomina si applica anche in caso di revoca o mancato rinnovo per perdita dei requisiti del decreto prefettizio di guardia particolare giurata, viene inoltre applicata per porto di armi da fuoco durante il servizio.

La revoca della nomina è stabilita dal Dirigente. Ad essa consegue la cessazione del servizio e la comunicazione al Prefetto del provvedimento.

Art. 14 PROCEDURA PER IL RICORSO ALLE SANZIONI DISCIPLINARI

Avverso il richiamo scritto, la sospensione temporanea delle funzioni e la revoca dalla nomina è ammesso ricorso del destinatario della sanzione.

Il ricorso deve essere presentato in carta libera e nel termine di 30 giorni dalla data di notifica della sanzione, pena irricevibilità, al Servizio provinciale per l'inoltro all'organo competente alla sua trattazione.

E' organo competente all'esame del ricorso l'Ufficio Avvocatura della Provincia che decide sulla base degli atti del procedimento disciplinare entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

ART. 15 RICONOSCIMENTI

Alle Guardie Ecologiche Volontarie che hanno fornito un rilevante contributo all'esito di un importante servizio o attività istituzionale possono essere concessi riconoscimenti per merito di servizio.

Entro tre mesi dal comportamento lodevole a cui si fa riferimento, le proposte di riconoscimento sono avanzate dalla Consulta dei Coordinatori di Sezione o dal C.T.O. di riferimento al Dirigente competente .

I riconoscimenti per merito di servizio sono consegnati agli interessati durante l'Assemblea generale o in altra occasione pubblica.

ART. 16 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni dei Regolamento Regionale per la disciplina dell'attività delle GEV, attuativo dell'art. 37 della L.R. n. 32/82, ed alle circolari interpretative regionali.